



COMUNICATO UFFICIALE N. 198
Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i CC.UU. n. 125/AA, 126/AA e 127/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 125/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 270 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Renzo FESTINI e della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO avente ad oggetto la seguente condotta:

RENZO FESTINI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società FCD Olympia Rovereto, in violazione dell'art. 10, comma 3 bis del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto A5) del Comunicato Ufficiale, n.1066 del 22.06.2017, della Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15 luglio 2017 la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombenza;

F.C.D. OLYMPIA ROVERETO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il soggetto avvisato al momento della commissione dei fatti e, comunque, nel quale confronto o nel quale interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Renzo FESTINI in proprio e, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Renzo FESTINI e di € 133,00 (cento trentatre/00) di ammenda per la società F.C.D. OLYMPIA ROVERETO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 126/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 203 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe BOVA e della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU' avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE BOVA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Pol. Real Cefalù A.S.D., in violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione per Euro 25.000,00 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU', per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giuseppe Bova era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe BOVA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU';
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe BOVA e di € 133,00 di ammenda per la società A.S.D. POLISPORTIVA REAL CEFALU';

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 127/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 302 pf 18/19 adottato nei confronti del Sig. Giovanni TARANTELLI e della società A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA avente ad oggetto la seguente condotta:

GIOVANNI TARANTELLI, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Sagittario Pratola, in violazione di cui all'art. 10, comma 3 bis, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione al punto 5) del Comunicato Ufficiale n. 1066 del 22.06.2017 della Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, per non aver provveduto a depositare, entro il termine del 15/07/2017, la fideiussione e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incumbente;

A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui il Sig. Giovanni Tarantelli era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni TARANTELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni TARANTELLI e di € 133,00 di ammenda per la società A.S.D. SAGITTARIO PRATOLA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 DICEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina